



TRIBUNALE di ALESSANDRIA

PROTOCOLLO PER UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO art. 83 lett. f) D.L. 18/2020

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020 in merito allo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale.

Letta la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11.3.2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'avvocatura.

Letti la delibera CSM del 26.3.2020, contenente "Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte", e la allegata bozza di protocollo stipulata tra il CSM e il CNF

si conviene quanto segue

Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento"*.

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso (e istruzioni per il collegamento).

L'udienza sarà tenuta con la piattaforma Microsoft Teams, espressamente individuata con il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati del Ministero della Giustizia in data 11.3.2020.

2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante *"richiesta di visibilità"*, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

3. Per le udienze in cui sia prevista la possibilità di comparizione personale della parte anche priva di assistenza tecnica (ad esempio in materia prefallimentare o in materia di esecuzioni immobiliari),

il giudice può adottare una forma di trattazione mista, con collegamento da remoto con le parti costituite, e sua presenza fisica nell'aula di udienza al fine di consentire l'eventuale partecipazione delle suddette parti prive di assistenza tecnica. In tali ipotesi, il provvedimento di fissazione dell'udienza conterrà, oltre ai contenuti di cui ai punti 1 e 2, anche l'indicazione dell'aula dove si svolgerà l'udienza con la presenza del giudice. Il presente paragrafo non si applica per i procedimenti del II gruppo, a causa dell'incapienza degli Uffici dei Giudici.

4. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere o dal giudice in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Nel caso in cui il deposito di cui sopra non venga scaricato nel fascicolo telematico entro due giorni, la comunicazione degli indirizzi mail e recapiti telefonici degli avvocati potrà essere inviata all'indirizzo mail del Giudice (nome.cognome@giustizia.it).

5. Nel caso in cui il difensore intenda avvalersi della sostituzione in udienza telematica (da un altro studio), potrà comunicare al sostituto il link di cui all'art. 1, per il collegamento alla piattaforma: in tal caso l'attivazione del collegamento da parte del sostituto lo abiliterà a partecipare all'udienza, senza necessità di alcuna comunicazione da parte dell'avvocato sostituito.

6. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati

7. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che *"il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale"*

1. Nel verbale di udienza il giudice:

- prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori, soggetti che, sulla scorta delle dichiarazioni dei difensori o della parte, e dagli stessi identificati, partecipano all'udienza al solo fine di coadiuvare quest'ultimi nella gestione tecnica del collegamento da remoto);
- prende atto della esplicita dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati.
- adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento, e previo contatto telefonico con il difensore non collegato (al fine di escludere che il mancato collegamento sia addebitabile a malfunzionamento degli strumenti informatici e telematici in uso).

2. Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attiva per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; sono vietate sia la videoregistrazione che l'audioregistrazione dell'udienza.

3. La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello

schermo, o mediante l'invio attraverso i sistemi di trasmissione interna presenti nell'ambito degli applicativi utilizzati – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi.

4. In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio: allo stesso modo provvederà nel caso in cui un difensore dichiari, almeno un giorno prima, di non essere riuscito ad attivare il collegamento o di non essere riuscito ad incaricare tempestivamente un sostituto, nel caso in cui non possa partecipare personalmente.

5. Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio.

6. Il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa.

7. Se all'esito della discussione non sarà possibile trattenere la causa in riserva ed occorrerà assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

In ogni caso della decisione del Giudice verrà data comunicazione alle parti, a cura del cancelliere, in un momento successivo, o comunque tempestivamente, tramite PCT.

8. Il presente protocollo potrà essere successivamente integrato e/o modificato alla luce di esigenze o problematiche emerse nel corso dell'attuazione, anche in relazione alle particolari caratteristiche dei vari riti.

Alessandria, 7.5.2020

Il Presidente del Tribunale



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Depositato in Segreteria

oggi 07 MAG 2020

IL DIRETTORE

Dott.ssa Alice Paola Natale

